Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Mercoledì 7 Ottobre — Numero 236

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 394 che approva il regolamento per il servizio delle casse di risparmio postali* — **RR. decreti** *nn. CCCLXXV e CCCLXXVII (Parte supplementare) concernenti: Autorizzazione al Comizio agrario di Biella ad accettare la donazione fatta dalla marchesa d'Harcourt vedova della Marmora; Facoltà al Consorzio d'irrigazione Roggia Calcinatello di riscuotere il contributo dei soci nelle forme fiscali* — **Relazione e R. decreto** *sullo scioglimento del Consiglio comunale di Sala Biellese (Novara)*. — **Ministeri della Guerra e d'Agricoltura, Industria e Commercio:** *Disposizioni fatte nei personali dipendenti — Divieto d'esportazione* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi** - Servizio delle Casse di Risparmio - *Resoconto sommario delle operazioni eseguite nel mese di luglio* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifica d'intestazione* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 394 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, che istituì le casse di risparmio postali e le modificazioni apportatevi con le leggi 8 agosto 1895, n. 486, 8 luglio 1897, n. 252 e 3 luglio 1902, n. 280;

Visti i RR. decreti 28 agosto 1878, n. 4497, serie 2ª, 27 maggio 1880, n. 5461, serie 2ª, 18 febbraio 1883, n. 1217, serie 3ª, 22 marzo 1888, n. 5337, serie 3ª, e 16 agosto 1891, n. 512, concernenti la riscossione degli interessi, su certificati di rendita del debito pubblico;

Visti i RR. decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, serie 3ª, e 25 novembre 1883, n. 1698, serie 3ª, relativi ad operazioni di deposito mediante francobolli;

Visti: la legge 20 gennaio 1880, n. 5353, serie 2ª, ed il R. decreto 18 aprile 1880, n. 5405, serie 2ª, sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni;

Visti: la legge 19 luglio 1880, n. 5536, serie 2ª, ed il R. decreto 10 aprile 1881, n. 179, serie 3ª, pel servizio del lotto;

Visti: la legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª, ed il R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, serie 3ª, circa le tariffe e la contabilità delle cancellerie giudiziarie;

Visti: la legge 8 luglio 1883, n. 1473, serie 3ª, che fonda una Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai sul [illegible] 1884, n. 2684, serie 3ª;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1886, n. 3725, serie 3ª, che autorizza i commissari delle navi della marina militare ad operare per conto delle casse di risparmio postali;

Visti i RR. decreti 7 novembre 1889, n. 6540, serie 3ª, e 27 maggio 1894, n. 235, la legge 1° febbraio 1901, n. 24, ed il R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571, relativi al servizio dei risparmi per conto degli italiani residenti all'estero;

Visti la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, ed il R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto il R. decreto 10 agosto 1890, n. 7101, serie 3ª,

per i depositi da farsi nelle cancellerie delle giunte di arbitri per l'abolizione di servitù rurali nelle provincie ex-pontificie;

Visti la legge 10 aprile 1892, n. 191, ed il R. decreto 19 luglio 1892, n. 369, riguardanti gli atti giudiziarî ed i servizî di cancelleria;

Visto il R. decreto 25 settembre 1895, n. 600, che modifica i regolamenti sui servizî della Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria e spese e tasse giudiziarie;

Visti i RR. decreti 28 luglio 1901, n. 387, e 21 maggio 1902, n. 183 e 184, relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi, di concerto con quelli per il Tesoro e per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per il servizio delle casse di risparmio postali, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Esso avrà effetto dal 10 luglio 1903.

Art. 2.

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2810, e tutte le successive disposizioni in quanto sieno contrarie al presente regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
GALIMBERTI.
DI BROGLIO.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 8 luglio 1897, n. 252, e 3 luglio 1902, n. 280

TITOLO I.
Disposizioni generali

CAPO UNICO.

1. Gli uffici postali del Regno, della Colonia Eritrea e quelli italiani all'estero espressamente autorizzati, funzionano come succursali della cassa centrale di risparmio, istituita con la legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª).

Essi hanno l'incarico di ricevere depositi, di rilasciare libretti, e di eseguire rimborsi, in conto od a saldo delle somme depositate, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento o dalle istruzioni, nonchè di provvedere a tutte le altre operazioni loro affidate in relazione al servizio.

2. Le operazioni relative al servizio dei risparmi debbono essere eseguite nelle ore fissate per il servizio dei vaglia.

Quelle su libretti in corso non possono farsi normalmente che dagli uffici che posseggono i relativi conti correnti.

3. I libretti sono nominativi e distinti per numero e per serie.

La forma e le particolarità di essi sono determinate con decreto Ministeriale.

I libretti sono esenti da tassa di bollo, giusta il disposto dell'art. 3 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

4. Tutte le scritturazioni sui libretti di risparmio debbono essere fatte dai funzionari dell'amministrazione e da essi convalidate con la firma e col bollo dell'ufficio.

5. Una stessa persona non può possedere più di un libretto in proprio nome.

Qualora l'amministrazione accerti l'infrazione a tale divieto obbliga il titolare ad estinguere i libretti emessi in eccedenza.

È fatta eccezione per le persone che, a cagione di differenti funzioni, esercitino aziende o rivestano attribuzioni diverse, nonchè per le società e per gli enti morali, cui è consentito di possedere separati libretti per ognuno dei titoli ai quali l'istituzione destina il proprio patrimonio o le proprie rendite

È vietata assolutamente l'emissione di libretti intestati a nomi fittizi. Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per tutte le conseguenze che possono derivare dalla violazione di tale divieto. Accertatane la trasgressione, l'amministrazione invita la parte interessata a ritirare la somma depositata sotto nome fittizio, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 49 e seguenti del presente regolamento.

6. È vietato ai possessori di lasciare i loro libretti in deposito presso gli uffici postali.

Qualora intendano di farli custodire dall'amministrazione centrale debbono ad essa trasmetterli con apposita richiesta.

Niuna responsabilità incombe all'amministrazione per le conseguenze derivate dalla trasgressione al divieto, di cui nella prima parte di questo articolo.

7. I libretti debbono essere inviati annualmente all'amministrazione centrale, dal 1° aprile al 31 dicembre, per il confronto con le scritture e per gli altri scopi indicati nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 280.

I titolari dei libretti, ufficialmente richiestine, devono presentarli altresì per la verificazione agli ispettori dell'amministrazione che, per gravi irregolarità, o per sospetti di frodi, procedono al [illegible] generale dei libretti.

La negata presentazione, da accertarsi dall'ispettore con verbale, impedendo la scoperta di frodi od abusi, libera l'amministrazione da ogni responsabilità.

La trasmissione all'amministrazione centrale potrà essere fatta sia direttamente, sia per mezzo degli uffici postali o per il tramite dei pubblici funzionari indicati nell'art. 77 del presente regolamento.

Gli italiani residenti all'estero debbono spedire i libretti ogni biennio.

L'inosservanza dell'obbligo della comunicazione annuale o biennale dei libretti all'amministrazione centrale, libera questa da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

8. L'amministrazione, su richiesta dei titolari e verso corresponsione delle occorrenti spese, si incarica di acquistare, col credito dei libretti, rendita del debito pubblico, al portatore, nomi-

nativa o mista, nonchè di fare depositi nella cassa dei depositi e prestiti.

Provvede altresì, per conto dei titolari dei libretti, alla riscossione degli interessi semestrali su certificati del debito pubblico, alla riscossione delle vincite al lotto ed alla conversione delle somme incassate per l'uno o per l'altro titolo in depositi a risparmio che inscrive su libretti in corso o di nuova emissione.

9. Le procure speciali per esigere somme su libretti di risparmio sono esenti da tassa di bollo giusta il disposto dell'articolo 27, n. 15 del R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo.

10. Non è ammesso il sequestro, nè il pignoramento del credito dei libretti ad istanza di terzi e nemmeno l'inibizione ai rimborsi, salvo le eccezioni di cui ai titoli III e IV.

Per altro, possono essere elevate opposizioni al rimborso sul credito dei libretti da parte di eredi nei casi di controversia sui diritti a succedere, o da parte dei genitori, tutori o mariti per rimborsi su libretti intestati a minori, a donne maritate o ad altre persone incapaci.

11. I funzionari dell'amministrazione non possono dare ad altri, che ai loro superiori, informazioni sull'esistenza o sul credito dei libretti, nè possono rilasciare certificati che abbiano relazione con il servizio dei risparmi.

I contravventori a questo divieto sono puniti con provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento, secondo la gravità dell'infrazione.

È fatta eccezione per le informazioni chieste dall'autorità giudiziaria in sede penale, che dovranno essere fornite senz'altro, riferendone però all'amministrazione centrale, ed altresì per quelle domandate con motivazione scritta da altre autorità costituite, cui non potranno essere date se non previo consenso dell'amministrazione stessa.

12. Il carteggio relativo al servizio delle casse di risparmio postali scambiato fra il pubblico e l'amministrazione ha corso in franchigia, a condizione che porti sull'indirizzo le parole: *Servizio dei risparmi*.

13. Per il servizio delle casse di risparmio postali spetta ai ricevitori degli uffici una retribuzione, la cui entità è stabilita per decreto Ministeriale e che è compenetrata in quella fissata dal regolamento organico per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 26 gennaio 1902.

14. Leggi e decreti speciali, riportati per estratto in appendice al presente regolamento, provvedono ai servizi:

a) dei depositi giudiziali;

b) dei depositi dei proventi delle cancellerie;

c) dei depositi provenienti dalle cancellerie delle giunte di arbitri, istituite per l'abolizione delle servitù rurali nelle provincie ex-pontificie;

d) dei depositi degl'istituti di beneficenza;

e) delle operazioni di risparmio per conto d'italiani residenti all'estero;

f) delle operazioni di risparmio a bordo delle R. navi;

g) delle operazioni relative all'affrancazione dei canoni, censi ed altre simili prestazioni;

h) delle operazioni per conto della cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai;

i) delle operazioni per conto della cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro;

l) dei depositi delle somme provenienti dalla liquidazione delle casse di risparmio ordinarie.

15. Tutti gl'impiegati od agenti dell'amministrazione sono tenuti a rispondere delle operazioni da essi compiute in dipendenza al servizio delle casse di risparmio postali e di quelli annessi e sono posti sotto la giurisdizione della Corte dei Conti.

16. Per i casi di errori, ritardi, disguidi e smarrimenti sono applicabili al servizio delle casse di risparmio, in quanto esso abbia attinenza con i servizi delle poste e dei telegrafi, le disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e dell'articolo 3 della convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo resa esecutiva con R. decreto 20 maggio 1897, n 287, ed estesa alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno e della Colonia Eritrea con R. decreto pari data n. 374.

17. I documenti relativi al servizio dei risparmi sono custoditi dall'amministrazione per cinque anni oltre quello nel quale furono rilasciati o presentati.

Decorso questo termine, l'amministrazione ha facoltà di distruggere i documenti stessi, eccetto i registri dei conti correnti.

TITOLO II.

Depositi e rimborsi per conto di privati

Capo I.

Depositi

18. I depositi possono essere fatti con versamento:

a) di denaro effettivo;

b) di francobolli da 5 o da 10 centesimi, applicati su speciali cartellini;

c) di cedole scadute di rendita del debito pubblico al portatore o mista.

Possono essere fatti altresì con versamento dell'importo di rate semestrali scadute su certificati nominativi di rendita del debito pubblico, riscosse per mezzo dell'amministrazione o in fine anche mediante conversione di vincite al lotto.

19. Ciascun deposito non può essere inferiore ad una lira nè superiore a lire mille; quelli che superano una lira possono comprendere anche frazioni; quelli fatti nell'anno civile in cui è emesso il libretto non possono superare L. 1000; negli anni successivi questo limite può essere sorpassato, ma la fruttificazione non procede oltre L. 2000.

Sui libretti emessi per conto d'italiani residenti all'estero, il credito, in qualsiasi periodo di tempo costituito, può raggiungere lire 10.000 produttive d'interesse.

Gli interessi capitalizzati fruttificano illimitatamente, e le somme versate in eccedenza sono infruttifere.

20. All'atto del primo deposito, il funzionario postale rilascia gratuitamente un libretto, sul quale scrive il nome, il cognome e la paternità della persona a cui favore il libretto è rilasciato, nonchè la data di nascita per i minorenni.

Tutte le indicazioni occorrenti per l'intestazione sono fornite dal titolare del libretto o dal suo rappresentante od incaricato a fare il deposito.

I libretti possono essere intestati ad una persona rappresentata da un'altra.

Il rappresentante dichiarato riveste la qualità di mandatario del titolare per le operazioni di deposito e di rimborso.

La rappresentanza cessa di diritto con la morte del titolare.

21. Il funzionario che rilascia il libretto, prima di consegnarlo, invita il depositante ad apporre la propria firma su apposito registro, qualunque sia la persona o l'ente per cui conto il libretto è stato emesso.

Qualora il depositante non sappia o non possa scrivere, in luogo della firma di lui, il funzionario scrive su detto registro, secondo i casi, le parole: *analfabeta*, oppure *impossibilitato a firmare*.

22. Se il libretto è rilasciato per conto di una terza persona, questa, quando abbia occasione di accedere all'ufficio, deve aggiungere la propria firma sul registro di cui all'articolo precedente, in presenza del funzionario di posta, che deve convalidarla previo accertamento dell'identità personale del firmatario.

Quando invece il libretto è emesso per conto di un ente, di una società, o di altro istituto congenere, basta la firma del deposi-

tante, qualora dall'intestazione risulti che esso abbia facoltà di chiedere ed ottenere rimborsi.

Quando non risulta tale facoltà occorre la firma del rappresentante legale dell'ente.

23. Di regola, in occasione di ogni successivo deposito, il titolare, o chi per esso, deve presentare il libretto all'ufficio.

Può l'amministrazione permettere che sieno fatti depositi su un libretto che si trovi in suo potere per qualsiasi causa, con riserva d'inscriverli sul libretto istesso appena riconsegnato al titolare purchè i depositi siano fatti nell'ufficio che ha ritirato il libretto e che ne possiede il conto corrente.

24. Ciascun deposito è partecipato all'amministrazione centrale per mezzo di un vaglia speciale, con la contemporanea consegna di una ricevuta al depositante.

Tale ricevuta è provvisoria per i depositi di somma superiore a L. 100.

25. L'Amministrazione centrale accredita ai rispettivi titolari l'importo dei singoli vaglia e, quando questi superino L. 100, conferma i depositi.

26. Qualora il titolare di un libretto abbia fatto un deposito di somma superiore a L. 100 e non riceva poi entro 20 giorni la dichiarazione di conferma di cui all'articolo precedente, o se, ricevutala, vi riscontri qualche irregolarità, deve indirizzare apposito reclamo all'Amministrazione centrale, regolandosi nei modi accennati al titolo VII.

Per gli italiani residenti all'estero il termine utile per tali reclami decorre di sessanta in sessanta giorni.

Le dichiarazioni di conferma debbono essere custodite fino a che sia stata eseguita la revisione dei libretti.

Capo II.

Rimborsi

27. Il titolare di un libretto, oppure il suo rappresentante legale o dichiarato possono esigere che sia loro rimborsato tutto od in parte il credito iscritto sul libretto stesso.

Normalmente, i rimborsi non possono essere inferiori ad una lira e si eseguiscono nei limiti di tempo prescritti dall'articolo 8 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, e cioè, al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 100 entro venti giorni, sino a L. 200, entro un mese sino a L. 1000, entro due mesi per somme maggiori.

L'amministrazione per isperiali circostanze può abbreviare i termini anzidetti.

Quando si tratti di eseguire rimborsi su libretti di cui non posseggono i conti correnti gli uffici debbono riferirne in giornata all'amministrazione centrale.

In caso di assoluta urgenza devono riferirne per telegrafo riscuotendo dall'interessato la tassa telegrafica ridotta a centesimi 50.

28. I rimborsi non possono essere fatti senza l'esibizione del libretto, salvo l'eccezione e la riserva di cui all'art. 23.

29. Per ogni rimborso si scrittura e si stacca dal libretto, in ordine numerico, una cedola che deve essere firmata dal titolare, ovvero dal suo rappresentante legale o dichiarato.

L'importo della somma ritirata deve essere scritto dal percipiente, salvo i casi di cui agli articoli 21 e 37 o di altro impedimento.

L'ufficio eseguisce il rimborso previo accertamento dell'identità personale del titolare o del rappresentante e previo confronto della firma apposta sulla cedola, con quella esistente negli atti dell'ufficio.

In caso di smarrimento della cedola originale l'amministrazione può richiedere al titolare del libretto un duplicato

30. L'identità personale di coloro che chiedono rimborsi, oltrechè mediante il confronto della firma apposta sulla cedola con quella esistente negli atti dell'ufficio, si accerta con uno dei seguenti mezzi:

a) con il libretto postale di ricognizione;

b) con il libretto ferroviario rilasciato agli impiegati civili e militari, od altro documento congenere recante la firma autentica dell'intestatario;

c) con l'autenticazione della firma per mezzo di un notaio esercente o di un'autorità pubblica;

d) con la dichiarazione scritta di persona nota e solvente che garantisca l'identità di colui che chiede il rimborso.

31. I garanti sono tenuti responsabili della somma pagata, ed eventualmente dei danni, qualora la persona garantita non fosse l'intestatario del libretto od il suo rappresentante legittimo.

32. Il titolare di un libretto ha facoltà di delegare una terza persona a ritirare il rimborso mediante analoga dichiarazione scritta a tergo della cedola, la quale, firmata da lui, deve essere poi quietanzata dal delegato a riscuotere quale esibitore. Debbono però essere sempre accertate con ogni diligenza l'identità personale dell'esibitore e l'autenticità della firma del titolare mediante il confronto della firma esistente negli atti dell'ufficio.

I rimborsi per delegazione si eseguiscono soltanto presso l'ufficio che ha il conto.

Le cessioni o delegazioni di persone analfabete debbono essere fatte esclusivamente per atto notarile e se si tratta di italiani residenti all'estero possono farsi anche con atto consolare.

33. I rimborsi sui libretti intestati a più persone si fanno con quietanza di quelle a ciò designate nell'intestazione.

I minorenni e le donne maritate e le altre persone incapaci possono ottenere rimborsi sui propri libretti, sempre quando non esistano opposizioni per parte dei genitori, tutori, mariti o legali rappresentanti.

La restrizione ha effetto anche per quei libretti di minorenni, sulla cui intestazione sia dichiarata la rappresentanza o l'inibizione ai rimborsi, come è detto al titolo IV.

Per i rimborsi da farsi su libretti colpiti da opposizione o da inibizione, come pure per i rimborsi a favore di eredi, di cessionari o di italiani residenti all'estero è necessario la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale.

34. I rimborsi su libretti intestati ad enti, società od altri congeneri istituti vengono fatti alle persone, le quali, per legge, o per disposizione dei loro speciali statuti o regolamenti, abbiano potestà di riscuotere e ne diano la prova, a meno che la facoltà di eseguire rimborsi risulti dalla intestazione dei libretti.

35. Le richieste di rimborsi su libretti intestati a persone defunte debbono essere firmate normalmente da tutti gli eredi o dai loro rappresentanti con la contemporanea esibizione dei titoli legali giustificativi della loro qualità di eredi, giusta quanto è prescritto dagli articoli 337, 338 e 339 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª.

In luogo dei suddetti documenti l'amministrazione può chiedere la presentazione di un decreto del magistrato competente, giusta le disposizioni che regolano il servizio del debito pubblico, quando dagli interessati vengono dichiarati, come facenti parte dell'asse ereditario, libretti la cui intestazione sia erronea o fittizia.

In seguito al decreto del magistrato, l'amministrazione, prima di procedere al pagamento, provvede al cambiamento delle intestazioni dei libretti con le modalità stabilite dal titolo III, capo IV del presente regolamento.

Compiute le formalità di cui sopra, essa resta liberata da ogni responsabilità.

36. I rimborsi delle somme dovute su libretti intestati a persone defunte sono normalmente eseguiti con quietanza simultanea di tutti gli aventi diritto o dei loro rappresentanti legittimi.

Quando la parte spettante a ciascuno degli aventi diritto sia liquida ed esigibile e qualcuno di essi non sia presente, sia inca-

pace, o non possa intervenire alla quietanza simultanea, l'amministrazione, in conformità della domanda dell'interessato, inscrive la somma su un libretto delle casse di risparmio postali, oppure la fa convertire in titolo di rendita pubblica o in polizza della cassa dei depositi e prestiti.

37. Per i rimborsi a favore di persona analfabeta od impossibilitata a firmare è accettata la quietanza mediante segno di croce del percipiente fatto alla presenza dell' ufficiale pagatore e convalidato dalla firma di due persone idonee e solventi, note all'ufficio, le quali debbono costituirsi, non solo testimoni al segno di croce, ma altresì garanti dell' identità personale del titolare del libretto, nonchè della regolarità del pagamento.

38. Sono sospesi i rimborsi su libretti che presentino discordanze di credito con le scritture dell'amministrazione od altre irregolarità che possano far sorgere sospetti di alterazioni o di falsificazioni.

I rimborsi sono sospesi pure nel caso di mancanza di fondi.

Salvo il disposto dell'art. 27, la sospensione, per massima, non può protrarsi oltre il tempo necessario a far mettere in regola il libretto, od a procurarsi i fondi occorrenti al rimborso.

CAPO III.

Interessi

39. Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio viene determinato con decreto del Ministero del Tesoro, d'accordo con quello dell'Industria e del Commercio e con quello delle Poste e dei Telegrafi, ed è reso pubblico per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* e con appositi avvisi affissi agli sportelli degli uffici.

Gl'interessi decorrono dalla quindicina successiva a quella in cui le somme sono state depositate, e cessano, per le somme ritirate, dal primo giorno della quindicina in cui i rimborsi sono eseguiti.

Mutato il saggio dell'interesse, questo si applica sul credito residuale e sui futuri depositi e rimborsi.

40. Gl'interessi di ciascun anno sono aggiunti al capitale esistente sul libretto e diventano essi pure fruttiferi dal 1° gennaio dell'anno che segue quello cui si riferiscono.

Quando i libretti giungono all'amministrazione centrale per la revisione annuale, vi sono inscritti gli interessi.

Quelli dovuti sul credito di un libretto che debba essere estinto vi sono inscritti all'atto dell'estinzione, insieme con quelli che competono per l'anno in corso.

TITOLO III.

Duplicazione, rinnovazione, cessione, modificazione e cambiamento d'intestazioni, ed estinzione dei libretti.

CAPO I.

Duplicazione dei libretti

41. Il libretto smarrito o interamente distrutto o viziato in qualche parte essenziale viene duplicato su domanda del titolare previo pagamento della tassa fissa di una lira.

42. Il titolare deve denunziare lo smarrimento o la distruzione del libretto all'ufficio, firmando una dichiarazione.

L'ufficio, dopo aver constatata l'identità personale del denunziante, invia tale dichiarazione all'amministrazione centrale partecipando le circostanze di fatto esposte dal titolare relativamente allo smarrimento od alla distruzione del libretto.

43. L'amministrazione centrale fa affiggere un avviso nell'ufficio di emissione del libretto e negli altri cui possa riguardare.

L'avviso contiene la diffida a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, sarà rilasciato un altro libretto in sostituzione di quello dichiarato smarrito o distrutto, considerando il libretto originale come annullato.

44. Se nel corso del mese sorgano opposizioni, l'amministrazione invita le parti a provvedersi dinanzi all'autorità giudiziaria, e non rilascia il duplicato, nè fa alcuna operazione sul libretto primitivo, qualora questo sia rinvenuto o risulti in possesso di terzi, fin dopo l'accordo delle parti o la definitiva decisione giudiziale.

Non sorgendo opposizioni, l'amministrazione rilascia il nuovo libretto e lo consegna al titolare.

Il libretto dichiarato smarrito e successivamente rinvenuto deve essere spedito all'amministrazione centrale per l'annullamento.

45. Il possessore di un libretto intestato ad altra persona, da questa dato in pegno o ceduto, deve, per evitare la duplicazione del titolo, darne avviso all'amministrazione centrale con atto legale o con lettera.

L'amministrazione, dopo avere accertato che il libretto è effettivamente in possesso del dichiarante, annota nelle sue scritture l'impedimento alla duplicazione.

CAPO II.

Rinnovazione dei libretti

46. Il libretto esaurito o reso inservibile è sostituito con altro, senza spesa da parte del titolare.

La rinnovazione deve essere fatta esclusivamente dall'ufficio che possiede il conto relativo al libretto.

Il libretto esaurito od inservibile deve essere spedito all'amministrazione centrale.

CAPO III.

Cessione dei libretti

47. Il credito dei libretti può essere ceduto in tutto od in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.

Le cessioni debbono essere legalmente notificate all'amministrazione centrale, la quale provvede modificando l'intestazione o rilasciando un nuovo libretto.

CAPO IV.

Modificazione e cambiamento delle intestazioni dei libretti

48. Le modificazioni alle intestazioni dei libretti debbono essere domandate dai titolari o da chi legittimamente li rappresenti, e sono di competenza dell'amministrazione centrale.

49. Il cambiamento delle intestazioni si ottiene mediante l'esibizione del libretto e di un atto giudiziario di notorietà sull'attestazione giurata di quattro testimoni idonei, comprovante a chi effettivamente spetti il credito del libretto.

50. L'amministrazione centrale, prima di procedere al cambiamento di intestazione, fa affiggere un avviso nell'ufficio di emissione del libretto ed in quelli cui possa riguardare.

L'avviso stesso vale come notificazione della domanda di cambiamento d'intestazione del libretto e contiene la diffida a chiunque possa avervi interesse che, scorso un mese dalla data di pubblicazione, sarà cambiata l'intestazione.

51. Se nel corso del mese sorgano opposizioni, l' amministrazione invita le parti a provvedersi dinnanzi l'autorità giudiziaria.

CAPO V.

Estinzione dei libretti

52. I libretti possono essere tolti di corso ed estinti a richiesta dei rispettivi titolari.

L'amministrazione centrale provvede in questo caso, anche alla liquidazione degli interessi dell'anno in corso ed al pagamento a saldo per mezzo di speciale mandato.

I rimborsi a saldo d'importo inferiore a 10 centesimi si pagano solamente su esplicita richiesta degli interessati.

TITOLO IV.

Opposizioni ai rimborsi

CAPO UNICO.

53. I libretti non sono soggetti a sequestro od a pignoramento per parte di terzi. Possono però essere sequestrati dall'autorità giudiziaria in sede penale per il ricupero delle spese giudiziarie, giusta il disposto dell'articolo 47 del regolamento approvato con R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

54. Le opposizioni al rimborso delle somme depositate debbono per regola essere intimate per atto d'usciere agli uffici nei cui registri sono aperti i conti dei libretti.

Gli uffici devono però accettare anche le opposizioni riguardanti libretti dei quali non posseggono i conti e quelle presentate direttamente dagli opponenti.

Appena ricevute le opposizioni, gli uffici ne fanno annotazione sul conto corrente relativo, se lo posseggono, in caso contrario partecipano con lettera l'opposizione all'ufficio nelle cui scritture trovasi aperto il conto, e inviano infine all'amministrazione centrale il documento originale, conservandone copia.

Nel caso di opposizioni intimate o presentate in uffici che non posseggono il conto del libretto, l'amministrazione non risponde dei rimborsi eventualmente fatti durante il tempo necessario perchè dell'opposizione possa essere data notizia all'ufficio che possiede il conto.

L'amministrazione pubblica nel proprio bullettino ufficiale l'elenco dei libretti colpiti da opposizione, per norma dei dipendenti funzionari.

55. L'esame dei documenti esibiti per ottenere la revoca delle opposizioni è riservato all'amministrazione centrale, la quale provvede al pagamento delle somme con mandati speciali.

56. Nei casi di opposizione da parte dei mariti, genitori, tutori o legali rappresentanti, su libretti intestati rispettivamente alle mogli, ai figli minorenni, ai pupilli, o ad altre persone incapaci, e nel caso di opposizione fatta da chi pretenda all'eredità di titolari defunti, le opposizioni stesse devono, di regola, essere revocate con atti legali.

Non è necessaria veruna formalità per la revoca di tali opposizioni se gli opponenti concorrano, all'atto del rimborso, con gli intestatari dei libretti e con gli eredi, a controfirmare le cedole relative.

57. In difetto della revocazione volontaria delle opposizioni, non può essere autorizzato verun pagamento finchè gli intestatari minorenni, le donne maritate o le altre persone incapaci, non abbiano acquistato la libera disponibilità delle proprie sostanze, o fino a che non sia intervenuta una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria.

58. In mancanza della revocazione volontaria delle opposizioni elevate per controversia sui diritti a succedere è indispensabile una decisione dell'autorità giudiziaria.

In tal caso, salvo disposizioni contrarie contenute nella sentenza definitiva, il pagamento è eseguito secondo le norme stabilite dagli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

59. A richiesta dei depositanti od in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, i capitali di spettanza di minorenni o d'interdetti possono essere investiti in libretti con inibizione ai rimborsi fino all'emancipazione, alla maggiore età od alla revocazione dell'interdizione dei titolari, fermo rimanendo il diritto nei rappresentanti legali di riscuotere gl'interessi maturati su detti capitali, ed i capitali stessi in tutto od in parte, previa l'osservanza delle disposizioni del codice civile.

TITOLO V.

Acquisti di rendita e conversione dei risparmi in depositi volontari nella Cassa dei depositi e prestiti

CAPO UNICO.

60. I titolari di libretti possono chiedere che l'intero loro credito od una parte di esso sia impiegato in acquisto di consolidato. Nella domanda debbono dichiarare l'importo della rendita che intendono che sia acquistata ed il tasso o la categoria del consolidato, se in cartelle al portatore, od in uno o più certificati nominativi, con o senza vincoli, o in certificati di rendita mista, e in questi due ultimi casi, a nome di chi i certificati debbono essere intestati.

61. La domanda viene fatta sopra un modello fornito dall'amministrazione e si deve presentare ad un ufficio al quale deve essere consegnata unitamente al libretto.

Non sono ammesse domande da parte di rappresentanti dichiarati, o legali, per acquisti in loro nome su libretti dei loro rappresentati.

L'ufficio spedisce la domanda all'amministrazione centrale, che fa procedere all'acquisto della rendita per mezzo della cassa dei depositi e prestiti, cui rimborsa il prezzo di compera e le relative spese.

62. Le cartelle od i certificati nominativi o misti rappresentanti la rendita acquistata sono fatti pervenire al titolare del libretto insieme con la nota delle spese a mezzo dell'ufficio cui è stata presentata la domanda o di quell'altro designato dal richiedente.

63. Il titolare di un libretto che voglia convertire tutto o parte del credito in deposito volontario od obbligatorio nella cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 17 maggio 1863, n. 1270, deve farne domanda nel modo indicato dagli articoli 60 e 61. L'amministrazione centrale provvede, con le stesse norme seguite per l'acquisto dei titoli di rendita.

TITOLO IV.

Casse speciali e servizi annessi

CAPO I.

Operazioni relative ai depositi giudiziali ed ai proventi di cancelleria

64. Gli uffici sono autorizzati a ricevere versamenti per depositi giudiziali prescritti dalle leggi vigenti, nonchè depositi per proventi di cancelleria.

I depositi giudiziali possono essere fatti dai cancellieri, dalle parti, o da altri in loro nome.

Tali depositi sono iscritti su conti correnti speciali in doppio esemplare.

Un esemplare è tenuto dalle cancellerie, l'altro dagli uffici postali, le cui funzioni per tale servizio sono limitate a quelle di uffici di cassa.

65. Non vi è limitazione di somma per i depositi giudiziali, i quali sono infruttiferi e possono essere colpiti da opposizioni, sequestri o pignoramenti secondo il diritto comune.

66. Non può essere prelevata somma alcuna dai libretti di conto corrente tenuti dalle cancellerie, senza un ordine scritto firmato dal cancelliere e dal conciliatore, pretore o presidente di collegio giudiziario. Tali ordini sono validi per tre mesi dalla data di emissione, trascorso questo termine, non possono essere soddisfatti se non previa rinnovazione.

In caso di smarrimento infra il periodo di validità e con le cautele che saranno prescritte possono essere duplicati.

Nessuna responsabilità deriva agli uffici di posta per i rimborsi fatti in relazione ad ordini regolari e validi rilasciati dall'autorità competente.

67. I depositi giudiziali possono essere convertiti in titoli di rendita od in depositi nella cassa dei depositi e prestiti con le norme di cui agli articoli 60 e seguenti in quanto siano applicabili.

CAPO II.

Operazioni per conto degl'Istituti di beneficenza

68. Le congregazioni di carità, le confraternite, e gli altri istituti di beneficenza o di culto, possono valersi delle casse postali per il collocamento dei fondi disponibili.

Tali depositi si accettano senza limite di somma, sono fruttiferi e non possono essere colpiti da pignoramento o da sequestro.

69. Le norme che regolano il servizio dei depositi per conto di istituti di beneficenza sono stabilite dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

CAPO III.

Operazioni per conto degli italiani residenti all'estero

70. Gl'italiani residenti all'estero possono fare depositi nelle casse di risparmio postali in nome proprio o per conto di altre persone, dovunque dimoranti, mediante vaglia postali o cambiari, tratte, *chèques* od altri consimili mezzi. Questo servizio è riservato all'amministrazione centrale la quale può delegarlo agli uffici.

71. Per i rimborsi occorre l'autenticazione delle firme per parte dei Regi consoli italiani, sulle cedole e sulle apposite domande.

L'autenticazione fatta dai consoli è gratuita.

CAPO IV.

Operazioni per conto di marinai imbarcati sulle Regie navi

72. I commissari di bordo delle navi della marina militare, a ciò autorizzati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, hanno facoltà, nel corso delle campagne, di rilasciare libretti di risparmio, di eseguire rimborsi, di accettare successivi depositi e domande per acquisto di rendita del debito pubblico, o per depositi nella cassa dei depositi e prestiti, a favore delle persone imbarcate su dette navi.

Per tali depositi non occorre la conferma da parte dell'amministrazione centrale.

73. I libretti emessi dai commissari di bordo sono inviati all'amministrazione centrale per la verificazione e per l'iscrizione degli interessi, al ritorno in patria dei titolari, e sono sottoposti alle norme ordinarie non appena le navi siano passate in disarmo.

74 La contabilità per il servizio delle casse navali e la distribuzione del materiale occorrente per il loro funzionamento sono concentrate presso la Direzione del dipartimento militare marittimo designato dal Ministero della Marina d'accordo con quello delle Poste e dei Telegrafi.

CAPO V.

Casse scolastiche e sociali

75. Gl'insegnanti, i direttori di scuole e di società di mutuo soccorso, che si propongono di raccogliere i risparmi degli scolari o dei soci debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione centrale.

Per la raccolta dei risparmi essi debbono valersi del metodo dei francobolli, facendo convertire, di mano in mano, le economie dei singoli alunni o soci in francobolli da 5 o da 10 centesimi, da applicarsi sui cartellini forniti dagli uffici, fino a raggiungere il valore di una lira. Dopo di che i cartellini sono, a cura dei raccoglitori, rimessi all'ufficio per ottenere o la emissione di un libretto di risparmio, o la iscrizione di ulteriori depositi su libretti già in corso, secondo i casi.

CAPO VI.

Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai

76. Gli uffici della posta sono autorizzati a ricevere domande per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, ad accettare i versamenti dei soci ed a restituire i contributi a coloro ai quali venisse negata l'inscrizione.

Debbono inoltre ritirare ed inviare alla Direzione generale della Cassa Nazionale i libretti dei soci per le verificazioni.

Accettano altresì le domande di liquidazione anticipata a favore di operai colpiti da inabilità al lavoro ed eseguiscono i pagamenti che, in dipendenza degli scopi dell'istituzione, possono venire ad essi affidati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

TITOLO VII

Reclami e prescrizione

CAPO I.

Reclami

77. I privati hanno diritto di far trasmettere in franchigia i reclami relativi al servizio delle Casse di risparmio e possono anche richiederne la raccomandazione gratuita.

Gl'interessati hanno anche facoltà d'inviare i reclami per mezzo dei pretori, dei sindaci e dei comandanti delle stazioni dei carabinieri, i quali sono tenuti ad accettarli ed a curarne la spedizione.

Le tasse occorrenti per i reclami fatti per telegrafo sono a carico dei reclamanti.

78 Salvo quanto è disposto dall'art. 26 del presente regolamento per le dichiarazioni di conferma, il termine utile per la presentazione dei reclami in via amministrativa intorno alle irregolarità, è di due anni oltre quello in cui fu eseguita la revisione.

Lo stesso termine vale normalmente per gli errori e per le eventuali frodi, purchè il libretto sia stato annualmente inviato all'amministrazione centrale per la revisione e per l'iscrizione degli interessi.

Per gl'italiani residenti all'estero il termine utile per la presentazione dei reclami è aumentato di un anno.

79. Non è ammessa la contestazione dei rimborsi nei casi in cui l'identità personale sia stata accertata nei modi indicati dall'art. 30 (lettere *a*, *b* e *c*).

Nessuna responsabilità spetta all'amministrazione per rimborsi fatti, previo accertamento dell'identità personale, a persone omonime dei titolari dei libretti.

80. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle ricevute definitive o provvisorie dei depositi e quelle inscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse o le dichiarazioni di conferma, salvo prova in contrario; in mancanza di tutti i documenti sopraindicati, fanno fede le scritture dell'amministrazione.

Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole e quelle inscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario; in mancanza delle cedole, fanno fede le scritture dell'amministrazione.

Nei casi di mancanza del libretto, fanno fede: per i depositi le scritture dell'amministrazione, le ricevute da essa rilasciate e le dichiarazioni di conferma, salvo prova in contrario; per i rimborsi: le cedole ed in mancanza di esse le scritture dell'amministrazione.

81. L'amministrazione provvede alla restituzione delle somme

perduto in seguito a constatazione di frodi, dopo che il competente magistrato abbia pronunziata la sentenza definitiva contro l'autore delle frodi stesse e dopo avere accertato che i danneggiati non abbiano perduto il diritto al rimborso per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 3 luglio 1902, n. 280, e 7 ed 83 del presente regolamento.

82. I reclami per mancato ricevimento o per irregolarità delle dichiarazioni di conferma, di cui nell'art. 25 del presente regolamento, debbono essere ripetuti nei termini indicati nell'art. 26 fino a che non sia pervenuta una regolare dichiarazione.

83. Quando i titolari di libretti non abbiano osservate esattamente le disposizioni che si riferiscono alle dichiarazioni di conferma, l'amministrazione può non riconoscere quei depositi che non abbia iscritti sui propri registri, o che le siano stati partecipati per una somma diversa da quella che effettivamente fu depositata.

CAPO II.

Prescrizione

84. Agli effetti dell'articolo 3, lettera *b*, del testo unico della legge sulla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 387, ed agli effetti pure dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1902, n. 280, con cui fu modificato l'articolo 10 della legge 27 maggio 1875, n, 2779, serie 2ª, l'Amministrazione delle poste, al compiersi di un triennio dalla pubblicazione della legge 3 luglio 1902 e di un trentennio da quella della legge 27 maggio 1875, ed in seguito annualmente, procede all'eliminazione dai propri conti correnti dei crediti incorsi in prescrizione, salvo l'eventuale reclamo dell'interessato per far valere la sospensione della prescrizione stessa.

L'Amministrazione redige quindi un elenco che comprende il numero, la serie ed il credito di ciascun libretto che si trovi nelle condizioni sopra indicate e partecipa il risultato degli accertamenti fatti alla cassa dei depositi e prestiti per il versamento alla cassa nazionale predetta.

TITOLO VIII.

Contabilità

CAPO I.

Contabilità degli uffici

85 La contabilità degli uffici per il servizio delle casse di risparmio ha per base i conti correnti con i singoli intestatari dei libretti ed i conti giornalieri e mensili dei depositi e dei rimborsi, in quanto concerne il movimento del danaro.

86. Gli uffici, all'atto dell'emissione di ciascun libretto, debbono aprire su apposito registro un conto corrente con l'intestatario.

Su tale conto debbono essere iscritti a credito del correntista i depositi e gl'interessi liquidati ed a debito i rimborsi eseguiti.

87. L'importo complessivo delle operazioni di deposito e di rimborso negli uffici è giornalmente trascritto sul registro di cassa.

A periodi stabiliti dall'amministrazione centrale, tutti i documenti di debito e di credito, accompagnati da elenchi sono inviati dagli uffici alla Direzione provinciale, che, a sua volta, li spedisce all'amministrazione centrale.

88. Alla fine di ciascun mese gli uffici compilano un elenco di tutti i depositi ricevuti e di tutti i rimborsi eseguiti nel mese stesso e ne riportano i totali sul resoconto generale di cassa.

Tale elenco è spedito alla Direzione provinciale, che, fatte le debite scritturazioni ed i necessari controlli, lo trasmette nei modi e nei termini stabiliti all'amministrazione centrale.

CAPO II.

Contabilità dell'amministrazione centrale

89. La contabilità del servizio delle casse di risparmio è tenuta dall'amministrazione centrale, ed è costituita principalmente dai conti correnti con i titolari dei libretti, dal conto di dare e di avere di tutti gli uffici, e dal conto corrente generale con la cassa dei depositi e prestiti.

90. I conti correnti con gl'intestatari dei libretti sono compilati con la scorta dei vaglia di partecipazione dei depositi e con le cedole dei rimborsi, calcolando l'interesse su ciascuna operazione, come è detto all'art. 39 del presente regolamento.

Alla fine dell'anno, la differenza fra la somma degl'interessi sui depositi e la somma degl'interessi sui rimborsi viene capitalizzata e portata a credito dei correntisti.

91. Annualmente, dopo compiuta la liquidazione degl'interessi, viene compilato un riepilogo dei libretti che sono stati in circolazione durante l'anno, desumendolo dai conti correnti con gl'intestatari.

Tale riepilogo deve dimostrare il credito di ogni depositante in fine dell'anno precedente, i depositi cperati nell'anno, gl'interessi maturati, i rimborsi eseguiti e il credito definitivo da trasportare nell'esercizio successivo.

92. Gli elenchi delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti dagli uffici sono controllati dall'amministrazione centrale e posti a confronto con i resoconti mensili di cui all'art. 88 del presente regolamento.

Per le differenze riscontrate si provvede con rilievi a debito o a credito.

93. Nei conti giudiziali per il servizio dei vaglia da presentare alla Corte dei conti sono comprese anche le operazioni per il servizio dei risparmi.

94. Il conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti è compilato in base alle risultanze giornaliere dei depositi ricevuti e dei rimborsi eseguiti dagli uffici, riepilogato per quindicina.

L'amministrazione delle poste è addebitata dei depositi e accreditata dei rimborsi.

Alla chiusura dell'esercizio, la cassa dei depositi e prestiti è addebitata dell'importo degl'interessi capitalizzati a favore dei titolari dei libretti.

TITOLO IX.

Rapporti con la cassa dei depositi e prestiti

CAPO I.

95. L'amministrazione delle poste versa, man mano, alla cassa dei depositi e prestiti le somme disponibili ed all'occorrenza domanda sovvenzioni.

Per ogni operazione fatta dalle due amministrazioni è rilasciata regolare quietanza.

96. Nel mese di ottobre di ogni anno, l'amministrazione centrale spedisce alla cassa dei depositi e prestiti un preventivo delle spese che ritiene necessarie per l'esercizio successivo, relativamente al servizio dei risparmi.

Tutte le spese d'amministrazione delle casse di risparmio postali s'inscrivono nei capitoli del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vengono integralmente rimborsate dalla cassa dei depositi e prestiti con mandati a favore del tesoriere centrale, commutabili in quietanza di tesoreria da imputarsi al capitolo del bilancio dell'entrata che comprende i rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.

CAPO II.

97. L'amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi pro-

senterà annualmente alla commissione di vigilanza, istituita con l'art. 6 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, una relazione sull'andamento e sullo sviluppo delle casse di risparmio postali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
T. GALIMBERTI.

Il Numero CCCLXXV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 24 novembre 1901, col quale si autorizzava il Comizio Agrario di Biella ad accettare i legati istituiti dal marchese Tommaso Ferrero della Marmora, principe di Massorano, con testamento olografo del 15 maggio 1900, da destinarsi secondo le disposizioni testamentarie al miglioramento ed incremento delle razze vaccine e dell'agricoltura nel circondario di Biella;

Visto il certificato dell'Ufficio successioni di Torino in data 14 gennaio 1903, dal quale risulta come passiva l'eredità lasciata dal compianto marchese della Marmora;

Preso atto della dichiarazione, rilasciata dagli eredi diretti del testatore, marchesa Maria Luigia d'Harcourt vedova della Marmora e marchesa Enrichetta della Marmora, consorte del conte Moro Ubaldini Degli Alberti, con la quale le dette signore offrono di recare in atto col denaro proprio, il pensiero del defunto, donando al Comizio la somma di L. 10 000, più quella di L. 3743,06, terza parte del capitale dei canoni annuali dovuti dalla città di Biella al defunto marchese e già affrancati;

Vista la domanda del Comizio agrario di Biella per essere autorizzato ad accettare la cospicua donazione;

Considerando come sia evidente il vantaggio che al Comizio agrario di Biella deriva dall'accettazione ond'è parola;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato il Comizio agrario di Biella ad accettare la spontanea elargizione di lire tremilasettecentoquarantatre e centesimi sei, terza parte del capitale dei canoni annuali già dovuti dalla città di Biella al defunto marchese Della Marmora ed affrancati con atto 4 settembre 1902, rogito Ferrettini, più la somma di lire diecimila, generosamente offerte dalla signora marchesa Maria Luigia d'Harcourt vedova della Marmora e marchesa Enrichetta della Marmora, eredi del fu marchese Tommaso Ferrero della Marmora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero CCCLXXVII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduta la domanda del Consorzio irriguo Roggia Calcinatello in Calcinato, provincia di Brescia, per ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio in data 1 novembre 1902 a rogito del notaro dott. Giorgio Savoldi;

Visto lo statuto e gli atti relativi;

Veduta la deliberazione in data 7 giugno 1903 dell'assemblea generale dei soci con cui sono accettate le modificazioni allo statuto, suggerite dal Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª).

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Consorzio d'irrigazione Roggia Calcinatello in Calcinato, provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato, interim per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza dell'11 agosto 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sala Biellese (Novara).*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali ordinarie dello scorso anno, il Sindaco, e la Giunta comunale di Sala Biellese si trovano in minoranza nel Consiglio, non disponendo che di cinque voti contro nove, un consigliere essendo morto.

Ogni tentativo per un accordo fra i due partiti è rimasto infruttuoso. ed anzi gli attriti si sono man mano vieppiù inaspriti. Il Sindaco e gli assessori non intendono dimettersi; la maggioranza a sua volta ha dichiarato apertamente di non volere intervenire alle adunanze del Consiglio in prima convocazione, ma di presentarsi compatta alle adunanze di seconda convocazione per respingere ogni proposta del Sindaco e della Giunta, la quale in conseguenza non si cura di convocare il Consiglio per l'approvazione del Conto consuntivo 1902 e per qualche altro affare d'importanza.

In questo stato di cose, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, unico mezzo per rendere possibile la formazione di una rappresentanza omogenea e vitale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, *interim* per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sala Biellese, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Ferrari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 21 agosto 1903:

Sorgato Giacomo, sottotenente legione Bologna, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 19 settembre 1903:

Oddone cav. Cesare, capitano in aspettativa, richiamato in servizio e destinato compagnia Avellino.

Tenente colonnello promosso colonnello:

Guglielmone cav. Giuseppe, nominato comandante legione Bologna.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Romano cav. Paolo, destinato divisione Napoli — Cauvin cav. Luigi, continuando segretario comando generale dell'arma.

Capitano promosso maggiore:

Fiordelisi cav. Francesco, destinato divisione Novara.

Tenenti promossi capitani:

Papotti Enrico, destinato compagnia Nicastro — Levrero cav. Gio. Battista, id. id. Sassari.

Tenenti di fanteria trasferiti nei carabinieri:

Tirinanzi De Medici Carlo, destinato tenenza Genova interna — Malchiodi Albedi Dario, id. id. Catanzaro.

Sottotenenti promossi tenenti:

Guerzoni Giuseppe, destinato tenenza Corleone — Varusio Giorgio, id. id. Mirandola

Marescialli d'alloggio nominati sottotenenti:

Guarino Saverio, destinato sezione Fara Sabina — Caruggi Rinaldo, id. id. Oulx — Fedele Vincenzo, id. id. S. Margherita Belice.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 21 agosto 1903:

Pallotta cav. Michele, tenente colonnello 68 fanteria — Oglietto cav. Policarpo, maggiore 83 id., collocati in posizione ausiliaria.

De Blasio Eugenio, capitano in aspettativa, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 24 agosto 1903:

Negroni Arturo, tenente 50 fanteria, collocato a riposo.

Con R. decreto del 30 agosto 1903:

D'Amato cav. Giovanni, id. in aspettativa, richiamato in servizio 70 fanteria.

Ortona Amedeo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio 69 fanteria.

Mapei Nicola, id. id., id. id 92 id.

Palombaro Francesco, id. 3 fanteria — Zirano Augusto, id. 41 id. collocati in aspettativa.

Toni Marco, capitano 56 fanteria — Rusconi Lottario, tenente 80 id., collocati in aspettetiva.

Michelesi Renato, id. in aspettativa, richiamato in rervizio 91 fanteria.

Gays armando, id. 38 fanteria, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 5 settembre 1903:

Antonucci cav. Domenico, id. 88 fanteria — Marzano Filippo, id. 7 id. — Traverso Gaetano, id. applicato stato maggiore comando divisione Palermo — Pelonetti Giuseppe, id. 5 fanteria, collocati in aspettativa.

Con RR. decreti del 7 settembre 1903:

Rinci Emilio, id. in aspettativa, richiamato in servizio 3 alpini.

Bentivoglio D'Aragona Filippo, id. 62 fanteria, collocato in aspettativa.

Con RR. decreti del 10 settembre 1903:

Salvini Tommaso, capitano 58 fanteria — Galiani Vincenzo, id. 81 id. — De Domenicis Michele, id. 1° granatieri — Giannone Rodolfo, tenente 12 fanteria, id. id., per sospensione dall'impiego, collocati in aspettativa.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 5 settembre 1903:

Minotti Edmondo, sottotenente reggimento cavalleggeri di Monferrato, collocato in aspettativa.

Con R. decreto del 7 settembre 1903:

Romeo barone delle Torrazzo cav. Giovanni, capitano in aspettativa, richiamato in servizio e destinato reggimento cavalleggeri di Padova.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 30 agosto 1903:

Talin Odoardo, tenente 8 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria.

Con R. decreto del 7 settembre 1903:

Bianchi D'Espinosa, tenente reggimento artiglieria montagna, collocato in aspettativa.

Con R. decreto del 19 settembre 1903:
Anguissola conte Luigi, maggiore 3 artiglieria costa, collocato in aspettativa.

Personale permanente dei distretti.
Con R. decreto del 21 agosto 1903:
De Feo cav. Leopoldo, tenente colonnello comandante distretto Gaeta, collocato in posizione ausiliaria.
Con R. decreto del 24 agosto 1903:
Maggialetti Nicolò, capitano distretto Bari, collocato in posizione ausiliaria.
Con R. decreto del 5 settembre 1903:
Reggio Tommaso, capitano in aspettativa, richiamato in servizio e destinato distretto Mantova.

Corpo contabile militare.
Con R. decreto del 24 agosto 1903:
Dadda Luigi, Capitano contabile ospedale Novara, collocato in posizione ausiliaria.
Con R. decreto del 30 agosto 1903:
Isabella Michele, capitano contabile Ministero guerra' collocato in posizione ausiliaria.

IMPIEGATI CIVILI.
Personale dell'Istituto geografico militare.
Con R. decreto del 10 settembre 1903:
Bonini Ferdinando, aiutante topografo di 2ª classe, collocato in aspettativa.

UFFICIALI IN CONGEDO.
Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
Con R. decreto del 21 agosto 1903:
Garbotti Enrico, capitano artiglieria, collocato a riposo.
Con R. decreto 1° settembre 1903:
Parini Giuseppe, capitano carabinieri reali, collocato a riposo.
Rosina cav. Ettore, colonnello cavalleria — Baruffaldi cav. Liborio, tenente colonnello medico — Cacace cav. Francesco, maggiore medico, collocati a riposo.
Ufficiali di complemento.
Con R. decreto del 5 settembre 1903:
Portigliatti-Barbos Michele, nominato sottotenente di complemento fanteria.
I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento arma di cavalleria:
Spadari Remigio — Papale Ruggiero.
I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti a loro domanda nella milizia territoriale, arma di fanteria, col grado medesimo:
Massarani Adolfo, capitano — Scavini Francesco, tenente — Crisafulli Giovanni, id. — Avellone Antonino, id. — Molini Gustavo, id. 7 alpini — Bisi cav. Giulio, id. — Gnaga Ettore, id. — Marengo Vincenzo, id. — Greco Eugenio, id. — Giannini Antonio, id. — Pinchera Caio, sottotenente.
I seguenti tenenti di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti con lo stesso grado nella riserva:
Belli Beniamino — Vassallo Antonio — Bartolocci Adriano — Pepe Vincenzo — Brizzi Andrea — Cabella Eugenio.
I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.
Ara Arrigo, tenente 6 alpini — Villa Alessandro, id. id. — Cravori Francesco, id. id. — Pino Giacomo, id. id. — Amodei Alfonso, id. id. — Falcina Filippo, tenente — Padova Mario, sottotenente — Patrizi Natale, id. id. — Papaleo Giuseppe, id. id. — Veronesi Luigi, id. id.
Con R. decreto del 7 settembre 1903:
Solaro Basilio, sottotenente fanteria, dispensato da ogni servizio militare.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento, arma di fanteria.
Iorio Raffaele — Rovelli Pietro.
Con R. decreto del 10 settembre 1903:
Valsecchi Luigi, sottotenente — Bernardi Mario, considerati come dimissionari dal grado a termini dal R. decreto 27 settembre 1893.
Con R. decreto del 16 settembre 1903:
Garroni Nicolò, sottotenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.
Con R. decreto del 5 settembre 1903:
Alcozer Giovanni, capitano fanteria, cessa per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.
Massa Gustavo (Genova), tenente, accettata la dimissione dal grado.
I seguenti ufficiali di fanteria cessano per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.
Guglielmi cav. Giulio, tenente colonnello — Rapy Enrico, capitano — Cima Luigi, id. — Dies Giovanni, id. — Ferrantini Cesare, id. — Vitale Pasquale, tenente — Satta Michele, id. — Giannuzzi Enrico, id.
Con R. decreto del 10 settembre 1903:
Sabato Pasquale, tenente 3 artiglieria fortezza, accettata la dimissione dal grado.
Rota Mario, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.
Con R. decreto del 16 settembre 1903:
Lobetti-Bodoni Giambattista, nominato sottotenente commissario di milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.
Con R. decreto del 5 settembre 1903:
Enrico cav. Federico, tenente colonnello fanteria — Morata cav. Luigi, maggiore — Rota Rossi cav. Pietro, id. id. id. — Filippini cav, Filippo, id. id. id., cessano di appartenere alla riserva.
Con R. decreto del 7 settembre 1903:
Solinas cav. Gaetano, tenente colonnello genio, cessa di appartenere alla riserva.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*
Con R. decreto del 9 settembre 1903:
Rossi Salvatore, ufficiale d'ordine e di scrittura in classe transitoria, collocato in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° settembre 1903.
Con R. decreto del 16 settembre 1903:
Guerrieri Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, dal 1° settembre 1903.

Divieto d'esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei Comuni di Chiusanico e Vessalico, in Provincia di Portomaurizio, è stato, con decreto del 29 settembre 1903, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite nel mese di luglio 1903*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFIZI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Emessi	Estinti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di luglio	—	42,086	13,957	28,129	332,714	212,038	544,752
Mesi precedenti dell'anno in corso	47	265,363	73,522	191,841	1,739,226	1,319,983	3,059,209
Somme totali dell'anno stesso	47	307,449	87,479	219,970	2,071,940	1,532,021	3,603,961
Anni 1876-1902	5,313	7,695,314	3,032,636	4,662,678	50,198,546	32,506,329	82,704,875
SOMME COMPLESSIVE	5,360	8,002,763	3,120,115	4,882,648	52,270,486	34,038,350	86,308,836

	MOVIMENTO DEI FONDI						
				RIMBORSI			
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive dei rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	50,571,975 99	—	50,571,975 99	32,709,981 21	1,953,972 78	34,663,953 99	15,908,022 —
Mesi precedenti dell'anno in corso	230,110,592 95	—	230,110,592 95	191,388,894 95	12,734,783 36	204,123,678 31	25,986,914 64
Somme totali dell'anno stesso	280,682,568 94	—	280,682,568 94	224,098,876 16	14,683,756 14	238,787,632 30	41,894,936 64
Anni 1876-1902	5,270,198,078 80	242,397,421 37	5,512,595,500 17	4,469,244,573 50	259,761,652 31	4,729,006,225 81	783,589,274 36
SOMME COMPLESSIVE	5,550,880,617 74	242,397,421 37	5,793,278,069 11	4,693,343,449 66	274,450,408 45	4,967,793,858 11	825,484,211 —

OPERAZIONI GIUDIZIALI.

	DEPOSITI		RIMBORSI				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di luglio	4,205	5,973,531 72	5,435	3,836,191 99	26,558 82	3,862,750 81	
Mesi precedenti dell'anno in corso	22,444	19,282,278 33	31,289	20,339,304 58	1,072 92	20,340,377 50	
Somme totali dell'anno stesso	26,649	25,255,810 05	36,724	24,175,496 57	27,631 74	24,203,128 31	13,468,966 07
Anni 1883-1902	862,104	577,629,339 78	1,223,190	562,019,910 48	3,193,144 97	565,213,055 45	
SOMME COMPLESSIVE	888,753	602,885,149 83	1,259,914	586,195,407 05	3,220,776 71	589,416,183 76	

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 936,270 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20 annuo, al nome di de Luzio *Giovannina* fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre *Nicoletta* de Luzio vedova de Luzio Nunzio, domiciliata in Bari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a de Luzio *Giovanna*, minore, sotto la tutela legale della madre *Nicoletta* o *Nicolaia* de Luzio fu Nunzio, domiciliata in Bari, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 ottobre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,88, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 7 ottobre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

6 ottobre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,70 1/8	101,70 1/8
	4 1/2 % *netto*	101,16 5/8	100,04 1/8
	4 % *netto*	103 23 3/8	101,23 3/8
	3 1/2 % *netto*	101,99	100,24
	3 % *lordo*	73,14 1/8	71,94 1/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di professore di storia della musica nel R. Conservatorio di musica di Napoli

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di storia della musica nel R. Conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di lire millecinquecento (L. 1500).

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Qualora i titoli presentati dai concorrenti non dimostrassero sufficientemente la loro idoneità, la Commissione proporrà al Ministero un programma di esame, al quale saranno chiamati i concorrenti dalla Commissione dichiarati migliori per titoli.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero (Direzione Generale per le belle arti) non più tardi del giorno 15 novembre 1903 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

Atto di nascita;
Certificato di buona condotta:
Certificato negativo di penalità;
Certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente avviso.

I candidati indicheranno chiaramente nella domanda il loro domicilio e vi uniranno un elenco esatto dei titoli e documenti presentati.

Roma, 5 ottobre 1903.

Il Ministro
NASI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il rimpasto ministeriale inglese non ha avuto buona accoglienza dall'opinione pubblica di quel paese, ed i giornali londinesi sono quasi unanimi nel dire che esso non rafforza la posizione del primo ministro, Lord Balfour.

E questi deve trovarsi in non lieta situazione anche per il fatto che nel mentre rimpastava il Gabinetto con elementi di secondaria importanza politica, si dimetteva da capo del Consiglio Privato il duca di Devonshire, uno dei più forti e reputati capi del partito unionista conservatore. Le dimissioni del duca riuscirono inaspettate a Lord Balfour, perchè entrambi eransi accordati sul modo come risolvere la crisi, ed il *Times* assicura che il primo ministro, rispondendo alla lettera di dimissioni del duca, espresse dapprima grande meraviglia per la improvvisa ed inattesa decisione da lui presa, dopo la diversa risoluzione, alla quale era venuto in seguito ad una corrispondenza molto confidenziale scambiata fra loro e ad un colloquio molto intimo, nel quale tutto era stato discusso e nulla rimasto nell'ombra.

Lo stesso *Times* afferma poi che, in altro momento le dimissioni del presidente del Consiglio Privato, sarebbero stato un colpo nefasto per il Governo unionista.

Il giornale dice però di credere che la vera causa delle separazione del Duca di Devonshire dal Primo Mi-

nistro, Balfour, provenga dalla età del Duca, la quale non gli permette più di portare cambiamenti notevoli alla opinione sua e di tutta la sua famiglia, mentre Balfour si trova ancora in un'età, nella quale l'esistenza ha una elasticità maggiore.

Gli altri giornali si esprimono con maggiore acrimonia.

Il *Daily News* dice che il ritiro del Duca di Devonshire è profondamente doloroso, ma non avrà risultati immediati, poichè i conservatori dovranno dare e daranno il loro appoggio ancor più fervente al Primo Ministro.

Il *Daily Mail* dichiara che la lettera di Balfour è la più acre comunicazione, che un *Premier* abbia mai fatto ad uno dei suoi colleghi.

Per lo *Standard*, la lettera del Duca di Devonshire è il colpo imprevisto che viene dato ad un'amministrazione, già smembrata dai disgraziati avvenimenti degli ultimi anni: ora il partito unionista è sconfitto.

Il *Daily Chronicle* dice che lo scacco delle idee di Balfour inspirerebbe pietà, se non fosse così completamente meritato.

*
* *

Intanto l'ex ministro delle Colonie, Chamberlain, prosegue animoso nella propaganda delle sue idee protezioniste e si fa sempre più manifesto che la sua uscita dal Governo fu causata dal desiderio di poter riprendere integra la sua libertà d'azione.

Egli si propone di tenere numerosi discorsi nei principali centri inglesi per convincere le popolazioni della bontà delle sue idee ed un primo discorso lo pronunciò ieri sera a Glasgow; un sunto di esso i lettori lo troveranno nei dispacci.

*
* *

Il giornale di Pietroburgo, *Le Novosti*, polemizza con la stampa estera, soprattutto con quella tedesca, a proposito dell'asserzione che l'ultima nota dell'Austria e della Russia sia contro la Bulgaria. Esso dice: « È vero che la situazione in Bulgaria è ben lungi dall'esser tale da destare le simpatie della Russia; nondimeno non v'è alcun serio motivo poichè i rapporti della Russia con la Bulgaria debbano ritenersi ostili. La Russia semplicemente non accorda ai bulgari alcuna preferenza in confronto degli altri slavi, ma è sempre pronta a tener conto dei postulati legali dei bulgari. Purtroppo questi si sono messi in testa che la Russia debba creare loro una posizione privilegiata, fosse anche a spese degli altri popoli balcanici. Da questo punto di vista il comunicato del Governo russo fu molto opportuno, perchè distrugge le infondate illusioni dei bulgari: di ostilità però non è il caso di parlare. Siccome la nota schiude in pari tempo anche agli altri popoli balcanici la speranza di vedere tutelati i loro diritti e interessi, le basi per una soluzione imparziale della questione macedone si sono allargate. La Russia sta al di sopra d'ogni riguardo partigiano: la trasformazione della Macedonia in una provincia bulgara farebbe della penisola balcanica un focolare di guerre civili ».

*
* *

Gravi notizie giungono dall'Estremo Oriente e sembra che la tensione dei rapporti russo-giapponesi si acuisca giornalmente, tanto da far temere dei seri conflitti.

Un telegramma da Kolo al *Daily Mail*, dice:

« Truppe giapponesi hanno lasciato Dari in vicinanza di Moy sull'isola di Kiusciu con destinazione per la Corea.

Si prevede che fra alcuni giorni saranno imbarcate ancora altre truppe. A Kokura, quartiere generale della XII divisione, nonchè sulle ferrovie di Kiusciu regna attività febbrile. La guarnigione di Tsuscima è stata rinforzata di due battaglioni della squadra presso la costa coreana.

Il giornale ha inoltre da fonte attendibile da Hongkong che a Port-Arthur furono costruite, da operai cinesi, baracche nelle quali saranno acquartierati 50 mila uomini di truppe russe che saranno mandati colà in rinforzo di quella guarnigione ».

Un altro dispaccio da Port-Arthur ai giornali francesi conferma tali armamenti giapponesi e dice che in varie riprese il Giappone ha fatto sbarcare in Corea 25 mila uomini e finisce col dire: « È più probabile che mai un conflitto con la Russia ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto stamane, a San Rossore, il presidente del tribunale di Pisa, l'Associazione monarchica, il vicario generale col Capitolo della Cattedrale, i Sindaci e le Giunte municipali di Lucca, Carrara e Viareggio. il presidente della Corte d'appello di Lucca col procuratore generale della Corte stessa, il Sindaco di Bagni di Lucca e la Deputazione provinciale di Massa e Carrara.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, coi figli, provenienti da Monaco di Baviera, hanno transitato l'altra notte dalla stazione di Porta Vescovo a Verona.

Le LL. AA. RR. erano dirette a Chivasso.

Croce Rossa Italiana. — Sul fondo Africa la Croce Rossa Italiana ha ripartito il 5 corr. ai militari malati o feriti tuttora sofferenti, nonchè alle vedove ed agli orfani dei militari caduti in Africa, la somma di L. 8660 in n. 124 sussidi.

Dal 14 gennaio 1898 sino ad oggi, la Croce Rossa Italiana sul fondo Africa, ha distribuito ai militari feriti o malati, nonchè alle vedove ed agli orfani dei caduti in Africa la somma di lire 361,190.

Guglielmo Marconi in Italia. — Si annunzia che entro il mese corrente od ai primi di novembre Guglielmo Marconi verrà in Italia per le trattative riguardanti l'impianto della stazione radiotelegrafica ultrapotente per comunicare, attraverso l'Atlantico coll'Argentina.

La stazione dovrebbe sorgere entro il 1905.

Movimento commerciale. — Le cifre del movimento delle merci nei Magazzeni generali del porto di Genova dal 26 settembre al 2 corr. segnano:

Vapori e bastimenti accostati 9; merci sbarcate tonn. 4797; merci imbarcate tonn. 616; merci arrivate per ferrovia e carri tonn. 175; merci partite per ferrovia e carri tonn. 3485; merci in deposito estere tonn. 33711; merci in deposito nazionali tonn. 5559.

Marina militare. — Sono arrivate ieri ad Augusta le RR. navi *Sicilia, Sardegna, Umberto I, Varese, Garibaldi, Carlo Alberto, Saint-Bon, Emanuele Filiberto, Agordat* e *Ca'atafimi.*

La R. nave *Volturno*, destinata a servizio nel Mar Rosso, passerà in armamento ridotto, a Taranto, col seguente stato maggiore:

Capitano di fregata: Comandante da destinarsi. — Tenente di vascello: Tanca Battista, uff. in 2°. — Sottotenenti di vascello: Campanelli Giorgio, Neyrone Luigi, Soldati Roberto, Romani Federico. — Guardiamarina: Pedrazzoli Umberto. — Capo macchinista di 2ª classe: Massardo Enrico. — Medico di 2ª classe: Severi Raffello. — Commissario di 2ª classe: Scarelli Venturino

— Stamane è giunto a Spezia l'incrociatore corazzato russo *Osliablia*, il quale ha scambiato col porto le salve d'uso.

L'incrociatore entrerà in bacino per la ripulitura della carena.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche con l'Alta Italia che erano interrotte, furono ristabilite.

Nelle riviste. — Il n. 40 dell'*Illustrazione italiana* contiene oltre uno sceltissimo testo, una serie d'incisioni della massima attualità eseguite su disegni di egregi artisti. Fra i molti notiamo: — La posa della prima pietra del nuovo ponte Umberto I sul Po, a Torino; Il centenario dell'Abbazia di Grottaferrata; Ritratti ecc.

Marina Mercantile. — Da Gibilterra hanno proseguito per New-York i piroscafi *Prinzessin Irene* e *Città di Napoli*, della *Veloce*, e per Napoli il *Lahn*, del N. L.

Il *Venezuela*, della *Veloce*, ha proseguito da La Guayra per Genova, e per eguale destinazione ha proseguito da Suez, proveniente da Massaua il *Vincenzo Florio*, della N. G. I.

È giunto a Gibilterra il *Toscana*, della S. I., a Napoli il *Cambroman*, della D. L. ed a Montevideo il *Savoia* della Veloce.

ESTERO.

Innovazione telefonica. — La Direzione generale dei telegrafici germanici, avendo constatato che il trasmettitore infisso all'astuccio degli apparati telefonici, oltre a costituire un incomodo per le persone di troppo alta o troppo bassa statura è causa di deviazione dei suoni e di confusa trasmissione dei medesimi, ha ordinato la costruzione di apparati microfonici mobili, cioè comunicanti con la cassetta del telefono a mezzo d'un cordone metallico. Così il microfono può, a secondo della statura di chi parla, essere appeso a uno dei ganci disposti in ordine perpendicolare presso il telefono e rendere facile e comoda la trasmissione.

Se l'innovazione riuscirà di pubblico aggradimento, essa verrà introdotta in tutti i telefoni di quello Stato.

Il mercato delle lane a Londra. — A seguito dei precedenti accordi è pervenuta alla Camera di commercio di Roma il rapporto della Camera di commercio italiana di Londra sulla chiusura della quinta serie di vendite presso quel mercato delle lane.

La quantità delle lane presentate all'asta ascese a 157638 balle.

Durante il corso dell'asta vi fu un ulteriore rialzo per le lane incrociate ruvide e medie.

Per il Merino, ad eccezione delle lane difettose e d'infima qualità, vi fu un aumento del 5 0[0. Tale rialzo si accentuò maggiormente per le lane grasse e saltate della Nuova Zelanda.

In generale la concorrenza fu assai acuta per le lane di qualità superiore.

Del quantitativo suddetto 151,000 balle vennero vendute, di cui 71,000 per l'esportazione.

Il prezzo delle lane incrociate ruvide incominciò con un rialzo del 7 1[2 e 10 0[0 sui prezzi fatti alla chiusura della precedente asta e continuarono a salire sino a 10 e 15 0[0 sopra i prezzi di luglio. Le incrociate fine incominciarono con prezzi alla pari, e verso alla chiusura salirono a 5 0[0 in più. I prezzi per le lane del Capo, deboli all'esordio, verso la fine divennero più fermi. Quelli per le sud-americane aumentarono del 10 0[0. Le bianchissime, medie ed inferiori del sud-Africa, quelle di agnello rimasero invariate.

La media annuale delle corrispondenze spedite da ogni abitante nei vari Stati dell'Unione. — Dalla recente statistica dell'ufficio dell'Unione postale universale togliamo i seguenti interessanti particolari;

Il raccolto del cotone agli Stati-Uniti. — Il *Weather Signal Bureau* dice nella sua relazione settimanale, che ad eccezione di una parte dei distretti dell'est degli Stati-Uniti in cui la raccolta del cotone venne interrotta dalla pioggia, in tutti gli altri punti cotonieri il tempo fu favorevolissimo ed i lavori procedettero alacremente.

Nel Texas i vermi continuano la loro opera di distruzione.

Nella Georgia, nella Carolina del Sud e nella Florida, forti pioggie hanno danneggiato i seminati. Il cotone si schiude rapidamente in tutti i distretti; però le prospettive non sono in generale troppo rassicuranti.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 6. — L'Imperatore ha ricevuto stamane il presidente del Consiglio ungherese, conte Khuen Hédervàry.

Questi continuerà a tenere provvisoriamente la direzione degli affari, finchè l'Imperatore non abbia definitivamente accettato le sue dimissioni.

L'Imperatore fece chiamare Coloman Szell per consultarlo sulla situazione politica ungherese

LONDRA, 6. — Il duca di Devonshire nella lettera con la quale ha presentato le sue dimissioni da presidente del Consiglio privato, dice che non può più rimanere nel Gabinetto dopo il discorso del primo ministro, Balfour, a Sheffield.

COSTANTINOPOLI, 6. — (*Ufficiale*). La notizia che la popolazione cristiana della città di Mehomia sarebbe stata massacrata ad eccezione di dieci fuggitivi, è completamente falsa e fu divulgata dai Comitati rivoluzionari.

BUDAPEST, 7. — Secondo notizie da Szegedino venne ieri deposta sul monumento di Kossuth una corona colla scritta: «I soldati ritenuti sotto le armi alla tua sacra memoria».

Le truppe tolsero la corona e la deposero all'ufficio di polizia, che però, in seguito ad intervento del deputato Polczner, che era alla testa di un'immensa folla, la depose nuovamente sul monumento.

La folla essendosi abbandonata a disordini fu dispersa dalle truppe.

Nel pomeriggio le truppe tolsero nuovamente la corona, ma vennero prese a sassate dai dimostranti.

Un soldato rimase ferito.

Le truppe fecero allora una carica alla baionetta.

Più tardi la folla prese a sassate la caserma, chiedendo che venisse ricollocata la corona.

Le truppe dispersero nuovamente i dimostranti. Questi iersera si radunarono dinanzi alla caserma; le truppe usarono le armi e li dispersero, ferendo cinque di essi.

I disordini cessarono durante la serata.

GLASGOW, 7. — Iersera sir J. Chamberlain pronunziò un discorso sulla questione fiscale.

L'oratore disse che, quantunque Glasgow sia la culla del libero scambio, egli non teme di venirvi per combattere la politica delle libere importazioni e meno ancora per predicare la preferenza doganale verso le Colonie.

Elogiò vivamente il primo ministro, Balfour, e dichiarò che quanto è avvenuto non scuoterà affatto i legami di fiducia che uniscono lui ed il suo capo

Dopo avere accennato ad alcune insinuazioni diffamatorie, l'oratore dichiarò vivamente che non ammetterà mai che si faccia di lui un concorrente del suo amico e capo.

Soggiunse che la lotta alla quale desidera preparare il paese è una lotta che se avrà per risultato la sua sconfitta farà perdere all'Inghilterra il suo posto fra le nazioni commerciali.

Il commercio dell'Inghilterra, continuò l'oratore, è presso a poco stazionario.

Nell'ultimo trentennio le esportazioni aumentarono di venti milioni di sterline, mentre quelle degli Stati Uniti aumentarono di centodieci e quelle della Germania di cinquantacinque. Dichiarò nettamente che non vuol proporre tasse sulle materie prime, ma, se si desidera di ottenere il commercio delle Colonie ed impedire la loro separazione, si deve imporre una tassa sulle materie alimentari.

Tuttavia i dazi che egli propone, aumenterebbero di un centesimo all'incirca il costo della vita di una famiglia.

Il suo programma è di proporre un dazio di due scellini sul grano estero con corrispondente tassa sulla farina.

Il grano delle Colonie inglesi sarebbe ammesso in franchigia, e nessun dazio verrebbe imposto sul granturco.

L'oratore propone pure un dazio del 5 0[0 sulle carni estere e sui prodotti derivati, tranne il lardo.

Propone di dare alle Colonie preferenze sostanziali per i vini e le frutta e di ridurre di tre quarti la tassa sul *the* e di metà il dazio sugli zuccheri, nonchè una corrispondente riduzione sul caffè e sul cacao.

Erano presenti alla riunione cinquemila persone che fecero a Chamberlain un'entusiastica dimostrazione.

PORT-OF-SPAIN, 7. — I negozianti francesi, tedeschi ed italiani di Ciudad Bolivar si sono rifiutati di pagare le imposte ed i dazi doganali pel periodo 1902-1903, durante il quale gli insorti occuparono la città.

Perciò gli esattori hanno sequestrato un carico di *rhum* appartenente ad un tedesco, vendendolo a vil prezzo.

BERNA, 7. — Ieri ebbe luogo una conferenza tra i rappresentanti del Consiglio federale, la Commissione di liquidazione della Compagnia Jura-Simplon e l'Impresa del traforo, nella quale si addivenne ad un accordo.

Il Consiglio federale respinse tutte le domande presentate dall'impresa del traforo e si limitò a concedere alcune indennità suppletive che la Commissione dei periti aveva riconosciuto giustificate. L'impresa accettò.

La Convenzione pel riscatto del Jura-Simplon potrà perciò essere discussa dalle Camere federali nella sessione autunnale, la quale incomincia il 26 corrente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 ottobre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	763,55.
Umidità relativa a mezzodì	62
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	coperto
Termometro centigrado	massimo 24°,4
	minimo 15°5
Pioggia in 24 ore	—

Li 6 ottobre 1903.

In Europa: pressione massima di 769 su Madrid, minima di 741 ad W dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario al Nord, salito di 1 a 2 mill. altrove, temperatura diminuita al Sud, aumentata altrove; qualche pioggiarella sull'alto versante Tirrenico.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord e Centro, quasi ovunque sereno altrove; venti tra Sud e ponente, moderati o forti al Centro, deboli altrove.

Barometro: massimo a 768 sul basso Tirrenico, minimo a 765 al NE

Probabilità: venti deboli o moderati intorno a ponente; cielo alquanto nuvoloso al Nord e Centro, vario altrove; qualche pioggiarella sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 ottobre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizi	1/4 coperto	calmo	22 2	14 4
Genova	coperto	calmo	21 9	17 5
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	25 1	16 2
Cuneo	sereno	—	20 8	12 4
Torino	sereno	—	21 4	13 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	23 0	11 2
Domodossola	sereno	—	22 0	9 7
Pavia	1/2 coperto	—	24 7	10 0
Milano	1/2 coperto	—	24 1	13 3
Sondrio	sereno	—	21 5	10 9
Bergamo	coperto	—	22 0	13 0
Brescia	1/2 coperto	—	23 0	13 8
Cremona	1/2 coperto	—	20 2	13 7
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/2 coperto	—	23 8	13 0
Belluno	3/4 coperto	—	22 8	15 1
Udine	1/4 coperto	—	22 9	15 5
Treviso	1/4 coperto	—	23 5	14 7
Venezia	nebbioso	calmo	23 2	15 0
Padova	nebbioso	—	23 1	12 1
Rovigo	coperto	—	24 5	14 5
Piacenza	1/2 coperto	—	22 2	12 5
Parma	3/4 coperto	—	23 7	14 7
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	23 0	14 8
Modena	3/4 coperto	—	23 5	14 2
Ferrara	1/4 coperto	—	24 3	17 3
Bologna	sereno	—	24 2	16 3
Ravenna	sereno	—	25 0	14 6
Forlì	sereno	—	26 2	16 0
Pesaro	sereno	calmo	24 0	16 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	23 0	18 5
Urbino	sereno	—	22 6	15 4
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	15 5
Perugia	coperto	—	23 0	14 0
Camerino	sereno	—	24 3	14 4
Lucca	coperto	—	23 8	14 3
Pisa	piovoso	—	24 0	16 0
Livorno	coperto	mosso	23 1	18 4
Firenze	coperto	—	24 5	16 3
Arezzo	coperto	—	24 3	14 4
Siena	1/2 coperto	—	23 0	14 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	24 9	12 7
Teramo	sereno	—	25 6	15 2
Chieti	sereno	—	23 6	15 4
Aquila	sereno	—	22 5	11 0
Agnone	sereno	—	22 9	13 0
Foggia	sereno	—	27 9	16 0
Bari	sereno	calmo	23 4	17 4
Lecce	1/4 coperto	—	27 7	17 2
Caserta	sereno	—	23 4	16 2
Napoli	sereno	calmo	22 2	17 5
Benevento	1/4 coperto	—	25 1	14 9
Avellino	1/4 coperto	—	21 1	12 3
Caggiano	1/4 coperto	—	20 6	13 2
Potenza	sereno	—	20 2	12 7
Cosenza	sereno	—	25 0	16 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	19 2	10 3
Reggio Calabria	coperto	mosso	25 0	19 8
Trapani	1/4 coperto	calmo	24 3	18 5
Palermo	3/4 coperto	calmo	25 6	15 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	17 0
Caltanissetta	coperto	—	24 8	16 0
Messina	3/4 coperto	calmo	27 3	19 4
Catania	sereno	calmo	27 2	18 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 2	17 3
Cagliari	sereno	calmo	26 8	11 0
Sassari	1/4 coperto	—	22 5	16 9

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*